

comportino peggio del peggior privato che vende le proprie case sul mercato! Il Governo deve intervenire al riguardo con decisione, richiamando al rispetto degli interlocutori i dirigenti preposti alla vendita degli immobili.

Ritengo sia necessario un ulteriore intervento — constato con piacere che ciò è sostenuto anche da un esponente della maggioranza — a livello legislativo o di circolare esplicativa, per rendere chiare norme e condizioni per tutelare le famiglie che intendono procedere all'acquisto, senza metterle in mano alle speculazioni professionali di chi si pone quale intermediario ma, in realtà, aumenta i costi, già peraltro non sempre equi, della vendita. Come è stato ricordato, anche oggi è prevista una manifestazione degli inquilini davanti al Senato, e credo che questi abbiano tutte le ragioni per mantenere intatte le proprie riserve e le proprie obiezioni nei confronti di una normativa poco chiara, che non li tutela e che rischia di essere applicata esclusivamente a vantaggio degli enti venditori.

Ci troviamo purtroppo di fronte a una vicenda segnata fin dall'inizio. Mi rivolgo agli amici dell'Ulivo e del centrosinistra: si è pensato, durante i governi di centrosinistra, di far cassa con troppa facilità, procedendo alla vendita — ed anzi, spesso alla svendita nei confronti di chi poteva e alla vendita onerosa nei confronti delle categorie sociali più deboli — di un patrimonio che avrebbe dovuto mantenere una finalità sociale anche a seguito dell'immissione nel mercato immobiliare.

Si tratta, ancora una volta, del fallimento della politica delle privatizzazioni, del fare cassa a tutti i costi, anche quando si è in presenza di diritti inalienabili delle persone e delle famiglie.

Mi auguro che, oltre ai correttivi che faticosamente, grazie al concorso del Parlamento, abbiamo apportato al decreto-legge n. 41 del 2004, sia accolta la richiesta di intervenire con una ulteriore circolare o meglio — come io sostengo — adottando un ulteriore provvedimento d'urgenza con il quale ci si faccia carico delle questioni che sono rimaste insolute e

che stanno penalizzando migliaia di famiglie, non solo a Roma, ma in tutta Italia: lo dico agli amici della Lega che, su questo decreto, hanno fatto una campagna vergognosa come se la questione della vendita del patrimonio immobiliare riguardasse solo la capitale; sappiamo, infatti, quante migliaia di famiglie sono alle prese con questo problema a Milano, a Bologna, a Torino, a Venezia, oltre che nelle altre città del centro-sud!

Pertanto, nel dichiararci insoddisfatti della risposta, auspichiamo che il Governo ponga in essere tutte le ulteriori iniziative tese a rendere equa la vendita del patrimonio immobiliare degli enti privatizzati.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 15,35.**

### **Missioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Enzo Bianco, Giovanardi, La Malfa, Rotondi, Taormina, Trantino e Zannettin sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori (ore 15,37).**

**REMO DI GIANDOMENICO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**REMO DI GIANDOMENICO.** Signor Presidente, vorrei segnalare all'Assemblea

un grave episodio accaduto questa notte nella città di Campobasso. È stato incendiato il presidio dei lavoratori del pastificio « La Molisana », che si trova in piazza della Prefettura. È un episodio inqualificabile che fa seguito ad un altro grave episodio accaduto il 29 aprile scorso, sempre a Campobasso, quando venne devastata la sede della CGIL.

Esprimo solidarietà ai lavoratori dell'azienda e spero che faccia altrettanto l'intera Assemblea. La invito inoltre a sollecitare il Governo ad impegnarsi maggiormente affinché questi episodi non tornino a ripetersi e siano scoperti i vili attentatori. D'altra parte, mai come in questo momento l'unità delle forze politiche, isolando i violenti, può contribuire a riportare tranquillità e calma, stigmatizzando quali episodi di inqualificabile delinquenza quelli che si sono verificati nella città di Campobasso, nel pieno centro del capoluogo del Molise.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, vorrei associarmi alle considerazioni svolte dal deputato Di Giandomenico. Tra l'altro, il nostro gruppo ha più volte posto, attraverso atti di sindacato ispettivo, il problema della crisi aziendale dell'azienda « La Molisana ». Mi associo dunque alle parole del collega per denunciare gli atti di violenza verificatisi e chiedo nuovamente al Governo di venire quanto prima in Parlamento per dare risposta alle interrogazioni presentate dal gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, come penso anche da altri gruppi, relativamente alla crisi de « La Molisana », che è un'azienda importante proprio per il territorio del Molise.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle espressioni di solidarietà manifestate nei confronti dei lavoratori colpiti da tale atto di violenza, ritenendo che il Governo,

in tempi compatibili con i suoi impegni, potrà riferire all'Assemblea sulle questioni richiamate.

ERMETE REALACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, mi associo ovviamente anch'io alle considerazioni dei colleghi per quanto riguarda l'attentato verificatosi a Campobasso, ma intervengo anche per pregarla di sensibilizzare il Governo sulla necessità che in tempi molto brevi, come da più parti richiesto, venga in aula a riferire in merito alla vicenda delle gravissime torture, che stanno emergendo con grande evidenza, perpetrate in Iraq a danno di uomini inermi.

Sappiamo che è in programma una visita del nostro Presidente del Consiglio negli Stati Uniti e riteniamo necessario che prima di questa visita si svolga un confronto parlamentare in materia, come mi sembra sia stato oggi chiesto anche da forze della maggioranza stessa.

PRESIDENTE. L'argomento, onorevole Realacci, è già stato segnalato alla Presidenza, che ha provveduto ad interessare il Governo in merito alla questione richiamata.

ALDO PERROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, intervengo per integrare ciò che è già stato detto precedentemente dal mio collega: vorrei chiedere al Governo di riferire, oltreché sulle terribili ed esecrabili torture praticate in Iraq, anche su ciò che accade a Cuba, in Vietnam, nella Corea del nord e in Cina in merito alle violazioni dei diritti umani, in modo da fornire al Parlamento i dati relativi a tutti i casi obbrobriosi di tortura nel mondo.

**Seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246); e delle abbinate proposte di legge: Buemi ed altri (4431) e Pisapia e Mascia (4436).

Ricordo che nella seduta del 6 maggio è stato votato, da ultimo, l'emendamento Sinisi 1.56.

**(Ripresa esame dell'articolo 1  
— A.C. 4246)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A — A.C. 4246 sezione 1*).

Dovremmo passare alla votazione dell'emendamento Kessler 1.50.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

**Preavviso di votazioni elettroniche  
(ore 15,45).**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,10.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono presenti in tribuna, per assistere ai nostri lavori, i partecipanti al XIX corso di formazione dirigenziale della Polizia di Stato, i quali hanno ultimato il predetto corso presso l'Istituto superiore di Polizia di Roma. Li saluto e formulo loro un augurio anche a nome dell'Assemblea.

**Si riprende la discussione della proposta di legge n. 4246.**

**(Ripresa esame dell'articolo 1 — A.C. 4246)**

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento Kessler 1.50.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, desidero rendere noto all'Assemblea che il lavoro svolto dal Comitato dei nove non è stato inutile, come qualcuno ha pensato o sostenuto, ma ci ha consentito di fare notevoli passi in avanti sulla strada del miglioramento del testo (peraltro, è convinzione di questo relatore che l'esame in Assemblea fornisca un'occasione per formulare e recepire suggerimenti volti proprio a tale scopo).

In particolare, in relazione all'articolo 1, il Comitato dei nove ha condiviso pienamente le osservazioni dell'onorevole Fanfani, il quale aveva rilevato che la formulazione del comma 3, là dove è scritto che l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo a condizione che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, potrebbe far

ritenere — effettivamente, è questo il senso « fatto palese dal significato proprio delle parole » — che sia sufficiente la richiesta di rinvio a giudizio per giustificare il mandato d'arresto e la sua esecuzione nel nostro paese. Poiché, viceversa, abbiamo voluto garantire che l'esecuzione del mandato d'arresto sia subordinata al rispetto delle garanzie costituzionali, e non al semplice fatto che, in un altro Stato, esista una richiesta di rinvio a giudizio, la Commissione, con il suo emendamento 1.103, propone che, al predetto comma 3 dell'articolo 1, siano soppresse le parole: « che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio al giudizio ».

Questo è il testo proposto dalla Commissione, la quale ha ritenuto di accogliere anche altre indicazioni. Mi riferisco, più specificamente, ad un emendamento presentato all'articolo 2 dall'onorevole Buemi, del quale la Commissione propone la riformulazione. Di ciò parlerò, nel dettaglio, quando passeremo all'esame dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, intervengo a sostegno dell'emendamento Kessler 1.50, sottoscritto anche da tutti i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo che fanno parte della Commissione giustizia.

Con tale emendamento chiediamo che dal testo del comma 3 dell'articolo 1 siano espunte le seguenti parole: « sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione ».

È di tutta evidenza, signor Presidente, onorevoli colleghi, che siamo in presenza di requisiti eminentemente processuali. Infatti, l'espressione di cui proponiamo la soppressione contiene un riferimento esplicito alla figura del giudice quale unica autorità legittimata a sottoscrivere il provvedimento

di cui si chiede l'esecuzione — con esclusione, quindi, del pubblico ministero — e all'elemento dell'adeguata motivazione. Nell'un caso e nell'altro siamo in presenza di requisiti di natura eminentemente processuale.

Per illustrare meglio il nostro pensiero e per spiegare le motivazioni, vorrei richiamare un precedente giurisprudenziale del 1982 della Suprema Corte di Cassazione; è utile rileggere questo passaggio ai fini del ragionamento che sto sviluppando: « Nel provvedimento di estradizione, sia attivo sia passivo, il giudice è tenuto ad esaminare solo se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13 del codice penale e dalla Convenzione internazionale. Non gli è consentito accertare la conformità all'ordinamento processuale italiano e alla Costituzione delle norme di carattere processuale applicate dal giudice straniero, poiché tale sindacato costituirebbe violazione inammissibile della sovranità dello Stato straniero ».

Ebbene, Presidente, se approvassimo l'articolo 3 nella sua attuale formulazione otterremmo un effetto paradossale, ossia applicheremmo, nell'ambito della Comunità europea, principi di cooperazione internazionale nel campo del diritto penale assai più stringenti di quelli che applichiamo al di fuori della Comunità europea. Questo paradosso è stato contestato dal relatore, nonché presidente della II Commissione, onorevole Pecorella, affermando che si sta discutendo non di estradizione, ma di mandato d'arresto e che uno dei suoi elementi caratterizzanti è l'assenza del filtro ministeriale: non vi è più l'intervento politico del potere esecutivo. A suo avviso, venendo meno l'intervento politico del ministro, sarebbe giusto che, nell'ambito della disciplina del mandato d'arresto, si renda più stringente — il presidente della Commissione ha utilizzato l'espressione « si riequilibri » — la disciplina sostanziale, per sopperire alla mancanza dell'intervento politico.

Non si possono nutrire dubbi sull'infondatezza di questo argomento. Infatti, per un verso, l'intervento politico del ministro rispetto al vecchio istituto dell'estra-

dizione non significava discrezionalità assoluta. Il ministro mai avrebbe potuto con decisione politica venir meno ai limiti inseriti nel trattato di estradizione, poiché, diversamente opinando, occorrerebbe accettare l'ipotesi che il ministro avrebbe avuto il potere di violare gli accordi internazionali.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. Sto per concludere, Presidente. Per altro verso, giova sottolineare, ancora una volta, che stiamo parlando di cooperazione nell'ambito della Comunità europea tra Stati che si ispirano a principi di civiltà giuridica largamente condivisi ed affidati a trattati internazionali e a solenni dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo che fanno parte non soltanto del patrimonio etico e culturale del vecchio continente, ma anche di quello giuridico positivo dell'Italia, della Francia, della Spagna e dell'intera Europa (*Applausi dei deputati del gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi la decisione quadro costituisce un sistema di armonizzazione delle legislazioni nazionali voluto nell'ambito di un'intesa raggiunta a livello europeo. Attraverso questo provvedimento, introducete limitazioni inammissibili che, di fatto, renderanno ingestibile il mandato d'arresto europeo e costituiranno un arretramento rispetto alla comune cooperazione giudiziaria in ambito europeo ed extraeuropeo, disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione e dai trattati bilaterali.

È un provvedimento di per sé già contro l'Europa. Ma voglio svolgere in quest'aula un'altra considerazione molto breve. Al di là di quello che ha detto il collega Bonito molto correttamente, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione, se noi dovessimo applicare i

principi della Costituzione italiana a provvedimenti stranieri, violeremmo i principi della sovranità nazionale; non solo, se tutti i 25 paesi dell'Unione europea dovessero imporre il rispetto dei propri principi interni e delle proprie Costituzioni per attuare un provvedimento di ciascuno degli altri paesi, avremmo un sistema di divieti incrociati, che renderebbe assolutamente impossibile la cooperazione in Europa.

Faccio un'ulteriore considerazione, signor Presidente, e mi avvio a concludere. Con questo emendamento si vuole ovviare ad un altro inconveniente. In buona sostanza — e qui rispondo anche all'onorevole Russo Spena, che ha svolto la volta scorsa un intervento sul rispetto delle garanzie dei principi della nostra Costituzione — non si introduce nemmeno un principio di rispetto dei contenuti della nostra Costituzione, ma si inserisce un obbligo di motivazione con riferimento ad un principio specifico della nostra Costituzione, che è quello previsto al secondo comma dell'articolo 27 (il principio della presunzione di non colpevolezza). Quindi, quello di cui si discute non è il rispetto del principio, ma addirittura un obbligo burocratico, un ostacolo che non è previsto da nessun trattato internazionale, un ostacolo giuridico che non è previsto nemmeno dalla Convenzione europea di estradizione e che si applicherebbe esclusivamente nei rapporti tra i paesi dell'Unione europea. Anche questo, signor Presidente, onorevoli colleghi — mi rivolgo in particolare, ripeto, all'onorevole Russo Spena —, rende inaccettabile questo provvedimento. Esso è falsamente garantista, pone degli ostacoli giuridici alla cooperazione, va contro la collaborazione in Europa e contro l'ispirazione dei padri fondatori, che volevano un'Europa unita, non soltanto attraverso la moneta, ma attraverso i diritti dei cittadini, eguali dal nord al sud, dall'est all'ovest, all'interno dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che gli argomenti proposti dall'onorevole Bonito e dall'onorevole Sinisi siano in netto contrasto proprio con i *consideranda* della decisione quadro. Innanzitutto, all'onorevole Bonito devo dire che la previsione che il provvedimento sia stato sottoscritto da un « giudice indipendente » (ed è stata proposta la cancellazione del termine « indipendente ») e il fatto che lo stesso sia adeguatamente motivato non costituiscono assolutamente fatti meramente formali e processuali. L'onorevole Bonito mi insegna che la procedura non è un fatto formale, ma nasconde la sostanza, nasconde la necessità di adeguare un provvedimento a sacrosanti principi consacrati nella nostra Costituzione.

L'onorevole Bonito ha fatto richiamo ad una sentenza della Corte di Cassazione che statuiva in tema di estradizione nell'ambito della vecchia regolamentazione, prima del mandato d'arresto europeo, ma all'onorevole Bonito sfugge un particolare di non secondaria importanza. È la stessa decisione quadro che dà la possibilità allo Stato che deve eseguire il mandato e anche a quello che lo deve emettere di adeguarsi ai propri principi costituzionali e, soprattutto, all'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Se per un solo istante esaminiamo il punto 12 dei *consideranda* — sto parlando della decisione quadro, che regola il mandato di arresto europeo e che dà indicazioni sul suo recepimento —, noi leggiamo testualmente, onorevole Bonito, che « nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso (...) ».

Ma vi è di più. L'ultima parte del punto citato, onorevoli Bonito e Sinisi — cui specificatamente mi rivolgo, in questo contesto — è estremamente indicativa: « La presente decisione quadro non osta

a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo (...) ».

Ebbene, quali sono le norme costituzionali relative al giusto processo, se non quelle in base alle quali un provvedimento cautelare debba essere emesso da un giudice terzo? Voi volete, invece, « eliminare » i giudici e prevedere la possibilità, per rispetto della sovranità dello Stato emittente, che un provvedimento giurisdizionale possa essere emesso da un pubblico ministero, vale a dire da una parte!

GIOVANNI KESSLER. Vogliamo osservare...!

SERGIO COLA. Mi sembra che questo non stia né in cielo, né in terra (*Commenti del deputato Kessler*)!

Mi sembra che i principi sanciti e consacrati con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, che ha registrato l'unanimità nella sua approvazione, richiedano anche che un provvedimento cautelare debba essere adeguatamente motivato.

Pertanto, è la decisione quadro stessa ad offrirci la possibilità di recepire i principi costituzionali del giusto processo, ma voi sostenete che non dobbiamo farlo e che, invece, dobbiamo accettare *sic et simpliciter* che un provvedimento, emesso da una autorità che non rispetta i nostri principi costituzionali in questa materia, debba essere eseguito, con la conseguenza che una persona debba essere consegnata! Noi non ci stiamo, perché intendiamo tutelare la nostra civiltà giuridica, che è intoccabile!

GIOVANNI KESSLER. Da oggi in avanti!

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, vorrei rappresentare ai colleghi dell'opposizione, che nella loro furia iconoclasta, anche

rispetto ai principi costituzionali, non si sono resi conto che, se venisse approvato l'emendamento Kessler 1.50 al nostro esame, il mandato di arresto sarebbe eseguibile solo in presenza di una sentenza irrevocabile, perché verrebbe soppressa l'intera parte dell'articolo 1 relativa ai provvedimenti cautelari.

Ciò denota una cecità che mi meraviglia, di fronte a valenti colleghi e fini giuristi, perché sarebbe questo il risultato dell'approvazione dell'emendamento in esame. Per carità, se volete « distruggere » il mandato d'arresto europeo, potrebbe essere anche una buona idea, ma se intendiamo dare esecuzione ad un impegno internazionale, dobbiamo farlo nella misura in cui abbiamo assunto tale impegno.

In caso di approvazione dell'emendamento Kessler 1.50, infatti, il testo del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame risulterebbe così formulato: « In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che la sentenza da eseguire sia irrevocabile ». Rimando le mie ulteriori osservazioni all'esame delle successive proposte emendative.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, intervengo per rispondere alle osservazioni formulate dai colleghi che mi hanno preceduto e per invitare l'onorevole Pecorella a leggere meglio il testo del nostro emendamento, il quale sopprime le parole da « provvedimento cautelare » fino alle parole « della Costituzione, che » del comma 3 dell'articolo 1. Infatti, con l'eventuale approvazione della nostra proposta emendativa, rimarrebbe la possibilità di consegnare la persona all'estero sia in presenza di una sentenza irrevocabile, sia nel caso in cui la persona venisse ricercata per il rinvio a giudizio (*Commenti del deputato Cola*).

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Lo abbiamo eliminato!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	390
Votanti .....	386
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	194
Hanno votato sì .....	165
Hanno votato no ..	221).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	395
Votanti .....	392
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	197
Hanno votato sì .....	375
Hanno votato no ..	17).

Passiamo all'emendamento 1.103 della Commissione.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.103 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	395
<i>Votanti</i> .....	375
<i>Astenuti</i> .....	20
<i>Maggioranza</i> .....	188
<i>Hanno votato sì ...</i>	375).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.57.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole del mio gruppo su questo emendamento con cui si reintroduce un comma, all'articolo 1, che era già presente nella nostra originaria proposta di legge ma che, inspiegabilmente, è stato cancellato, in sede di esame referente in Commissione per iniziativa della maggioranza e dell'onorevole Pecorella.

Tale comma recitava che le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

Stranamente, questa innocua attestazione di principio era stata cancellata in Commissione, forse per una sorta di pudore. Infatti, mentre si fa una legge che dovrebbe essere di attuazione e, invece, è esattamente contraria alla decisione quadro e ai principi di cooperazione giudiziaria internazionale, si è voluto, per pudore, cancellare quella che, a quel punto, sarebbe stata una bugia nella legge. Ora la si vuole reintrodurre. Noi ne siamo felici. Soprattutto se ciò dovesse portare la maggioranza ad un ravvedimento. Colleghi, tuttavia, non giochiamo con le parole. Non basta accettare un emendamento che in-

serisce una dichiarazione di principio e di adeguatezza di questa normativa alla decisione quadro, la quale deve essere per davvero attuata nella legge di attuazione.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Intervengo solo per puntualizzare come questo emendamento, suggerito dai colleghi dell'opposizione, sottolinei ancora una volta come la decisione quadro sul mandato di arresto europeo sia stata presa in sostanziale violazione dello stesso trattato dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 31, paragrafo 1, lettere *a)*, *e b)*, (ma anche *c)* e *d)*, mentre nell'emendamento vengono citate solo le lettere *a)*, *e b)*, dice delle cose molto chiare: cioè che si deve arrivare ad un'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale tramite le decisioni quadro, cioè lo strumento: *a)* per arrivare alla facilitazione e all'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie; *b)* alla facilitazione dell'estradizione tra gli Stati membri; *e)* alla progressiva adozione di misure per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito e di stupefacenti.

Questa decisione quadro sul mandato di arresto europeo abolisce l'estradizione: dunque, va oltre il mandato stesso, va oltre ciò che è scritto nell'articolo 31 del trattato dell'Unione europea e, soprattutto, interessa una lista di 32 reati ampliabile con un meccanismo aperto, sempre e comunque, a discrezione dei ministri della giustizia dell'Unione europea e non vale, invece, nei campi – a nostro avviso, invece, assolutamente condivisibili – della criminalità organizzata, del terrorismo e del traffico illecito e di stupefacenti. È un discorso che abbiamo sempre fatto: questa decisione quadro è stata presa in maniera illegittima rispetto al Trattato dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se confermino

il parere già espresso sull'emendamento Sinisi 1.57.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente, confermo il parere favorevole.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.57, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	390
<i>Votanti</i> .....	368
<i>Astenuti</i> .....	22
<i>Maggioranza</i> .....	185
<i>Hanno votato sì ...</i>	368).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI *(ore 16,35)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	386
<i>Votanti</i> .....	372
<i>Astenuti</i> .....	14
<i>Maggioranza</i> .....	187
<i>Hanno votato sì .....</i>	192
<i>Hanno votato no ..</i>	180).

***(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4246)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad

esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli identici emendamenti Kessler 2.1 e Sinisi e 2.51.

Sull'emendamento Buemi 2.53 il parere è favorevole, a condizione che sia così riformulato: «Al comma 1, sostituire la lettera *b*) con la seguente: *b*) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa ed al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale ed alla qualità delle sanzioni penali». Resterebbe, quindi, solo la parte relativa alla lettera *b*).

PRESIDENTE. Onorevole Buemi, accetta la riformulazione del suo emendamento 2.53, proposta dal relatore?

ENRICO BUEMI. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal relatore.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Sull'emendamento Sinisi 2.52 il parere è favorevole. Sull'emendamento Kessler 2.50 il parere è contrario. L'emendamento 2.100 della Commissione sarebbe precluso se venisse approvato l'emendamento Buemi 2.53 nella nuova formulazione. Ovviamente, il parere è favorevole sull'emendamento 2.101 *(Nuova formulazione)* della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Kessler 2.1 e Sinisi 2.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, con il mio emendamento 2.1 ci proponiamo di sopprimere l'articolo 2 del provvedimento. Si tratta di un punto fondamentale di dissenso, che ci divide per ragioni di principio e anche per ragioni molto pratiche che cercherò di illustrare.

Nell'articolo 2, che vogliamo sopprimere, si dice che collaboreremo e consegneremo agli Stati stranieri le persone ricercate per motivi di giustizia, solamente se questi ultimi (si tratta di Stati appartenenti all'Unione europea) rispettano i nostri principi costituzionali sul giusto processo. Certamente, i nostri principi costituzionali sul giusto processo sono sacrosanti: li abbiamo approvati tutti concordemente, li amiamo e li vogliamo rispettare. Ciò è giusto, ma la pretesa che voi con questo articolo vorreste introdurre evoca veramente una sorta di imperialismo dei diritti. Si imporrebbe, infatti, agli Stati europei, come condizione per collaborare con loro, che anch'essi, a casa loro, applichino i nostri principi costituzionali sul giusto processo.

Sapete che l'articolo 111 della nostra Costituzione, che è stato da poco riformulato e che sancisce i principi del giusto processo secondo il nostro ordinamento, è molto dettagliato e stabilisce una lunghissima serie di regole e di condizioni perché il processo possa definirsi giusto. Tuttavia, questa è una regola della Costituzione italiana che vale e si può applicare solo sul territorio nazionale. La pretesa di imporla anche a tutti i paesi europei — pretesa sanzionata dalla non collaborazione con quei paesi quando essi ci chiedono la consegna dei loro ricercati — integra veramente un colonialismo giuridico, frutto, direi, di una visione assolutamente provinciale.

Non possiamo imporre all'Austria di avere un processo penale come il nostro, così come non possiamo imporre alla

Francia un processo penale che rispetti il nostro articolo 111 della Costituzione. Questa norma sarà bellissima, ma non possiamo pensare anche di esportarla. Ebbene, nell'articolo 2 del provvedimento si dice che l'Italia collaborerà soltanto con i paesi che applicano non solo i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — e ciò andrebbe bene — ma anche le regole del nostro processo. Ciò non è accettabile ed è un atto di imperialismo. Se qualcuno con il nostro paese si comportasse allo stesso modo — se, ad esempio, ci dicessero di consegnarci Battisti soltanto quando il nostro processo si svolgerà secondo le loro regole — noi insorgeremmo come di fronte ad un'offesa intollerabile.

Vi è una seconda ragione di carattere pratico per cui questa regola è inaccettabile. A tal proposito vorrei richiamare l'esempio dell'Austria, che ha un processo che a noi non piace poiché richiama il sistema inquisitorio vigente in Italia fino al 1989. Ora, si tratta palesemente di un processo che non è conforme all'articolo 111 della Costituzione. Ebbene, potrebbe accadere che un criminale commetta un reato, ad esempio un omicidio, in Austria e venga in Italia. Con la norma che vi accingete ad approvare (spero non sia così) vi assumete la responsabilità di non consegnare mai un ricercato all'Austria, finché questo paese non adegui il suo ordinamento processuale nazionale alla nostra Costituzione. Ciò significa che evadere la legge nei paesi europei sarà un gioco da ragazzi: basterebbe venire in Italia per scampare alla giustizia del proprio paese.

Ricordo anche all'onorevole Cola, intervenuto in precedenza, che non è necessario cambiare alcunché rispetto a quanto già previsto oggi; non intendiamo attenuare la tutela di diritti: già oggi è così!

Vi posso dar lettura della sentenza della Corte di cassazione, nella quale, già dal 1982, si dice...

SERGIO COLA. È l'estradizione!

GIOVANNI KESSLER. ...che non spetta alla magistratura italiana valutare se l'ordinamento straniero, in particolare le norme del processo straniero, siano conformi, quando ci viene chiesta la consegna di un ricercato all'estero, al nostro ordinamento o, men che meno, alla nostra Costituzione. Non spetta al giudice italiano valutarlo! Sarebbe una pretesa assurda!

Se questa è una violazione di diritti, e non lo è, qualcuno di voi ci ricorda che, per coerenza e per onestà, si tratterebbe di una violazione di diritti costituzionali presente nel nostro ordinamento da più di cinquant'anni e che continuerà ad esserci con tutti i paesi con i quali collaboriamo, tranne che, se approvate questa norma, con i paesi a noi più vicini, quelli cioè dell'Unione europea.

Ve ne è abbastanza, onorevoli colleghi, per riflettere circa il voto che ci accingiamo ad esprimere su questo articolo 2.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che per valutare l'emendamento al nostro esame sia sufficiente collegare — lo avete tutti sotto gli occhi — il titolo dell'articolo 2 — che recita « garanzie costituzionali » — con l'emendamento che prevede di sopprimerle.

Non comprendo con quale coscienza civile si possa votare un emendamento diretto a sopprimere le garanzie costituzionali per chi deve essere preso, « impacchettato » e condotto in un altro paese.

Vorrei tuttavia aggiungere un ulteriore aspetto, considerato che l'onorevole Kessler cita tanto l'Austria. Ebbene, questo paese è stato così accorto nei riguardi della tutela dei propri cittadini che ha, sì, sottoscritto il mandato d'arresto europeo, precisando però che non gli darà esecuzione prima del 2008. Ci sarà pure un motivo se tale paese ha rimandato il tutto al 2008!

In conclusione, se l'onorevole Kessler avesse il tempo di esaminare le prime leggi esecutive di attuazione del mandato d'arresto, si accorgerebbe che sia l'Inghilterra sia la Germania hanno previsto la clausola espressa che siano rispettate, nel momento in cui viene emesso il provvedimento restrittivo, le garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Dal momento che questo articolo 6 è stato recepito come norma costituzionale, questi paesi hanno previsto, in altri termini, quello che abbiamo fissato noi!

Pertanto, noi saremmo al di fuori di un sistema, quello europeo, nel quale diversi paesi, rimeditando la pericolosità di questo provvedimento, hanno precisato che il mandato d'arresto sia, sì, legittimo purché si rispettino le garanzie fondamentali dei diritti umani.

Questa è la situazione: se si esprime voto favorevole su questo emendamento, rinunciamo alle garanzie costituzionali del nostro paese!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi.

Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le garanzie che vengono qui richieste riguardano ciascun provvedimento; l'emendamento che io stesso ho proposto, e che sarà votato successivamente, servirà soltanto a salvaguardare che questo possa avvenire non da parte del singolo giudice che verrà chiamato a valutare se l'ordinamento straniero sia democratico ed idoneo ad essere osservato, ma dallo Stato nel suo complesso, almeno da quello italiano.

Quello che si pretende che venga osservato, e vorrei che fosse chiaro per coloro che in quest'aula sono attenti alle valutazioni relative a questo provvedimento, è che il giudice italiano, nel momento in cui sarà chiamato ad eseguire il provvedimento, valuti se la magistratura del paese che ha emesso il provvedimento, tutta la magistratura e l'ordine giudiziario nel suo complesso, sia autonoma ed indi-

pendente. Dovrà valutare, cioè, la qualità delle sanzioni penali che sono comminate in quei paesi: per esempio, egli dovrà verificare se in Francia la qualità delle sanzioni sia « buona » o « cattiva ». Dovrà valutare le fonti della legge penale perché se queste fossero, per avventura, diverse dalle nostre, addirittura non potrebbe essere data esecuzione al singolo provvedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo provvedimento sia contro l'Europa e generi sfiducia tra i paesi europei non è soltanto opinione della Margherita, che in questo momento rappresento. Vi è una tesi di un giovane studente del Collegio europeo di Bruges secondo cui, se tali disposizioni dovessero essere approvate, esse non potrebbero che essere giudicate fortemente criticabili perché sarebbero contro i principi di riconoscimento e di fiducia reciproca. Il provvedimento in esame è contro tali principi di ordine generale, contro l'articolo 11 della nostra Costituzione e contro l'impegno dei padri fondatori per un'Europa unita e dai diritti uguali.

Ci troviamo di fronte ad una singolare volontà di riferire in quest'aula che dinanzi all'Europa il nostro sistema giudiziario è il migliore possibile. Incomprendibilmente, poi, quando si parla di giustizia, le stesse persone lo tacciano come il sistema peggiore del mondo. Sottopongo tale clamorosa incongruenza logica e politica alla vostra attenzione affinché si valuti la nostra condotta. Non vogliamo esprimerci contro un provvedimento di recepimento del mandato di arresto europeo, ma vogliamo combattere affinché prevalga l'Europa e non quelle torsioni del sistema giudiziario che servono, in definitiva, a lavorare per il tornaconto di qualcuno od a creare sistemi di privilegio all'interno del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Il collega Sinisi è uno strenuo difensore, ed io con

lui, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Dunque, certamente condivide le dichiarazioni di questa mattina del dottor Castelli secondo cui la proposta di ordinamento giudiziario intende far soggiacere ai poteri della politica i magistrati. Chiedo al collega Sinisi se gli farebbe veramente piacere che un cittadino italiano fosse tratto in arresto da un magistrato che agisce per ordine del potere politico di un certo paese. Non preferirebbe che tale magistrato fosse autonomo ed indipendente, come vogliamo che siano i nostri (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*) ?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi sento particolarmente preoccupato quando, da parte di esponenti della sinistra, sento parlare di colonialismo e di imperialismo giuridico, dando a tali termini un'interpretazione esattamente opposta a quella data, purtroppo, dalla storia. Colonialismo giuridico significa sottoporre i paesi colonizzati ad un livello di diritti inferiore rispetto a quello dei cittadini che hanno colonizzato. Lo stesso vale per l'imperialismo rispetto ai popoli.

SERGIO COLA. Bravo !

GIULIANO PISAPIA. Dunque, se questa è la realtà, non posso ipotizzare che un soggetto di sinistra abbia un'altra concezione di imperialismo e di colonialismo. Non posso neppure ipotizzare che un soggetto di sinistra creda che il problema sia quello di innalzare le garanzie ed i diritti di tutti i cittadini.

Come si può pretendere di approvare un emendamento che, come è già stato detto, prevede l'esclusione delle garanzie costituzionali in tema di libertà personale ?

Vorrei dire che su questo punto ci dà ragione anche la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al

mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, perché l'articolo 12 sancisce espressamente che la decisione quadro (e quindi la legge attuativa) deve rispettare i diritti fondamentali ed osservare i principi sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cioè quella norma prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che abbiamo recepito a livello di articolo 111 della Costituzione).

Inoltre, l'articolo 2 della decisione quadro sancisce espressamente che la decisione quadro non osta — vorrei aggiungere: non può contrastare — a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione sugli altri mezzi di comunicazione.

Chiederei veramente all'onorevole Kessler e ai colleghi della sinistra democratica di ritirare questo emendamento. Ciò sarebbe dignitoso (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista e di deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Anche se l'onorevole Anedda ha già detto gran parte di quello che avrei voluto dire, vorrei però rispondere all'onorevole Kessler. Non è che noi imponiamo a uno Stato straniero di adeguarsi ai nostri principi costituzionali. Noi rifiutiamo la consegna di un cittadino italiano che vive in Italia...

**GIOVANNI KESSLER.** Anche straniero, che vive all'estero!

**SERGIO COLA.** ...e che vive secondo i nostri principi costituzionali. Questo lo facciamo, caro onorevole Kessler, non in violazione della decisione quadro, ma in applicazione della medesima, che ci offre la possibilità, in sede di recepimento e di

regolamentazione del mandato d'arresto europeo, di applicare i principi della nostra Costituzione.

Ritengo quindi che siate veramente fuori strada, fuori di ogni logica ed in contrasto con quanto la decisione quadro ci ha dettato e ci ha quasi imposto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

**ENRICO BUEMI.** Noi Socialisti democratici italiani voteremo contro questo emendamento, perché siamo convinti che una proposta di legge attuativa della decisione quadro del Consiglio non possa andare contro i nostri principi costituzionali, che sono le disposizioni normative fondamentali che il nostro paese si è dato in questi anni e che, per quanto riguarda determinati principi, non sono negoziabili. Noi vogliamo un'Europa civile e garantista ed è per questa Europa che noi ci battiamo, non per un'Europa qualsiasi, che mette insieme esperienze più avanzate e più arretrate, riducendole al livello minimo.

Su questi argomenti non ci può essere il livello minimo, ma bisogna puntare al livello massimo. Se ci sono state delle responsabilità nell'accettare una decisione quadro, che di certi argomenti ha fatto una valutazione molto superficiale, pensiamo allora che all'interno di questa proposta di legge attuativa debbano esserci le correzioni necessarie. È per questo motivo che abbiamo presentato l'emendamento successivo, nel quale è esplicito il richiamo alla nostra Costituzione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

**VITTORIO MESSA.** Signor Presidente, se lei mi dà sempre la parola per ultimo nell'ambito del mio gruppo, io parlerò sempre e solo a titolo personale...!

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole Messa, per il suo gruppo ha parlato il

capogruppo, ha parlato l'onorevole Cola, non mi sembra che abbia...

VITTORIO MESSA. Presidente, io ho detto solo che lei mi ha dato la parola per ultimo, nonostante io l'abbia chiesta per primo. Comunque, per carità, *ubi maior, minores cessant*.

Quello che volevo dire è che sono lieto che gli onorevoli Kessler e Sinisi per adesso non siano più magistrati e che facciano i deputati, ed anzi auguro loro di fare i deputati per molto tempo ancora, perché personalmente avrei il terrore di essere giudicato da magistrati che ritengono inutile, dannoso, terroristico e fastidioso, per la giustizia, il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo fatto mi terrorizza!

Allo stesso modo mi terrorizzerebbe, da imputato e da cittadino europeo, essere giudicato da quei magistrati che considerano dannoso ed inutile il rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella Costituzione.

Ho ascoltato argomentazioni terrificanti relativamente a tale provvedimento di legge: voi non volete licenziare un provvedimento per il mandato d'arresto europeo, ma creare un provvedimento nuovo che disponga il diritto di deportazione del cittadino italiano e ciò non vi è consentito.

Vi dovete rendere conto che siete rimasti un'esigua minoranza in questa Camera dei deputati, perché tutti gli interventi più avveduti sono ovviamente contrari all'emendamento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Kessler 2.1 e Sinisi 2.51, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	387
Votanti .....	372
Astenuti .....	15
Maggioranza .....	187
Hanno votato sì .....	145
Hanno votato no ..	227).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Avverto che, in seguito all'accoglimento, da parte del presentatore, della riformulazione proposta dal relatore, l'emendamento Buemi 2.53 (*Nuova formulazione*), sostitutivo della lettera *b*) dell'articolo 2, comma 1, sarà posto in votazione dopo l'emendamento Kessler 2.50, soppressivo della stessa lettera.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.52 (*Nuova formulazione*), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	399
Votanti .....	395
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	198
Hanno votato sì .....	368
Hanno votato no ..	27).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare; prendo altresì atto che l'onorevole Parodi si è astenuto, mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 2.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, non abbiamo mai pensato né af-

fermato che i diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o che i diritti sanciti dalla Costituzione siano inutili, sbagliati e terroristici. Ci teniamo almeno quanto voi! Riteniamo sia colonialismo ed imperialismo giuridico l'applicazione della nostra Carta costituzionale, almeno per quanto riguarda il giusto processo, anche negli altri paesi europei. Sarà anche la migliore, ma non possiamo imporre ai nostri alleati europei, onorevole Cola, come facciamo con l'articolo 2 del provvedimento in esame, come condizione per la consegna di un loro cittadino...

SERGIO COLA. Nostro cittadino!

GIOVANNI KESSLER. ... residente nel loro paese, che ha commesso un reato nello stesso e che si è rifugiato in Italia, l'adeguamento ai nostri principi costituzionali.

I nostri principi costituzionali sono sacrosanti e vanno applicati nel nostro processo...

SERGIO COLA. E nei confronti dei nostri cittadini!

GIOVANNI KESSLER. ... come esattamente si rileva nella decisione quadro da voi citata. È stato detto che la decisione quadro non può, in nessun caso, apportare una modifica ai concetti di giusto processo di ogni paese. Non possiamo dire all'Austria qual è il giusto processo, onorevole Pisapia. Questo è colonialismo giudiziario, perché ritengo che il mio sia migliore del suo, ed anche imperialismo, perché glielo impongo.

Invece, tanto teniamo al rispetto della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti umani che il comma successivo lo riafferma pacificamente. Anche nel nostro testo è chiaramente affermato che possiamo collaborare solo con i paesi che hanno assunto questo impegno. Tutti i nostri *partner* europei lo hanno, comunque, già assunto e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei diritti dell'uomo.

Pertanto, anche con il nostro testo, anche con i nostri emendamenti, ben più che con i vostri, sono rispettati sia i principi costituzionali sia i principi fondamentali dei diritti dell'uomo. Non vogliamo imporre il rispetto della nostra Costituzione agli altri paesi, alle altre magistrature perché anche quei paesi hanno le loro Costituzioni e le loro magistrature e noi abbiamo fiducia anche in quelle dei nostri *partner* europei.

Non vogliamo che l'Italia diventi il luogo di vacanza di tutti i delinquenti dell'Unione europea che, con questa legge, possono trovare facile rifugio in Italia: dopo aver commesso un reato in un paese europeo, possono recarsi in Italia e, poiché il loro paese non rispetta il nostro concetto di giusto processo, così diremo loro, non li riconsegneremo mai.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei sollecitare i colleghi del centrodestra ad una riflessione un po' più approfondita sui valori costituzionali che regolano questa materia. Infatti, con il richiamo ai principi del giusto processo, di cui si fanno assolutamente presunti garanti — e in questo senso mi riferisco anche al collega Pisapia — in qualche modo non si tiene conto di come è costruito il nostro processo di partecipazione alle organizzazioni internazionali.

I colleghi sembrano dimenticare l'articolo 11 della Costituzione, che esplicitamente prevede che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Questa è la fonte del progressivo inserimento e della costruzione delle relazioni internazionali del nostro paese ed è la fonte che legittima anche il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam e, in definitiva, la decisione che oggi stiamo assumendo e valutando nell'attuazione e nel recepimento della decisione quadro.

È davvero singolare pensare che chi, come i colleghi del centrodestra, reputa il nostro ordinamento giudiziario assolutamente da rifare e da riscrivere, in quanto non offre sufficienti garanzie, pretenda invece di non concedere la parità di condizioni prevista all'articolo 11 della nostra Costituzione nei riguardi degli altri ordinamenti giudiziari europei.

Insomma, noi vogliamo un'Europa sicuramente più ricca anche sotto il profilo dei diritti, della cittadinanza, delle tutele sociali, del nuovo *welfare*, ma all'interno di un processo di costruzione dell'Europa. Voi, invece, volete assimilare l'Europa a « forcolandia » e credo che in ciò vi sia una bella differenza, che gli elettori italiani apprezzeranno tra non molto (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 2.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	400
Votanti .....	383
Astenuti .....	17
Maggioranza .....	192
Hanno votato sì .....	149
Hanno votato no ..	234).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.53, nel testo riformulato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, ribadisco che accetto la riformulazione del mio emendamento, tuttavia intendo spiegare le ragioni per le quali, insieme ai colleghi Cento e Boato, ho presentato questa proposta emendativa.

Infatti, nella Carta dei diritti fondamentali e nella Convenzione europea per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, sono stati enunciati diversi principi che, pur essendo già presenti nella nostra Costituzione, in tal modo hanno ottenuto un riconoscimento anche a livello europeo. Ed anche il richiamo alla nostra Carta costituzionale aveva ed ha la stessa ragione.

Dunque, chiedo ai colleghi contrari all'inserimento di tale riferimento all'interno di questo provvedimento di attuazione della decisione quadro, quali siano le motivazioni della loro opposizione. È evidente che qualsiasi azione deve partire dal rispetto di regole che — lo ribadisco — non sono negoziabili.

Disponiamo di una Carta costituzionale con piena validità sul nostro territorio sia per i cittadini italiani sia per quelli stranieri. E, da questo punto di vista, ritengo non siano possibili deroghe, in quanto ne deriverebbe un arretramento inaccettabile della nostra civiltà giuridica.

Le esigenze di costruzione di un'Europa unita, purtroppo, pagano lo scotto dell'assenza di una Carta costituzionale europea. Ma, certamente, non possiamo pagare noi, in termini di civiltà giuridica del nostro paese, ciò che in Europa non si è riusciti a realizzare in questi anni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Devo intervenire sull'emendamento presentato dal collega Buemi per ribadire alcuni concetti — in maniera semplice e comprensibile — che mi auguro non suscitino equivoci di alcuna natura.

Trovo più che ingiusto e assolutamente sbagliato accusarci di avere una volontà di prevaricazione nei confronti dei nostri principi costituzionali. Lo trovo ingiusto, oltre che sbagliato, e credo che non valga neanche la pena di indugiare su alcuni passaggi assai sgradevoli che ci sono stati.

Reputo assai demagogico utilizzare l'argomento della difesa del cittadino italiano. Infatti, vorrei ricordare che la Costituzione